

La responsabilità dell'amministratore "di fatto"

di [Commercialista telematico](#)

Pubblicato il 26 giugno 2010

analisi del caso in cui il "vero" amministratore non sia iscritto nel Registro Imprese

Come è noto, nelle società di capitali (S.r.l. e S.p.a.) la legge italiana tutela soci ed amministratori rendendo possibile escutere solo il patrimonio sociale (art. 2325 e 2472 codice civile). Nel terzo tipo di società di capitali previsto dall'ordinamento italiano, la S.a.p.a. La problematica della tutela dei soci amministratori non sussiste, in quanto i soci accomandatari sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali (art. 2452 codice civile).

Questa tutela viene a decadere in alcuni casi previsti dalla legge (i.e.: la mancata pubblicità legale dell'unipersonalità della compagine sociale); per quanto riguarda gli amministratori, tale tutela può decadere a seguito di un'azione di responsabilità effettuata nei loro confronti (artt. 2392 e 2476 codice civile).

L'azione di responsabilità riguarda, tuttavia, i soli amministratori "regolari"; non è prevista, dal codice civile, responsabilità da parte dell'amministratore di fatto.

In effetti può essere comune che quanto iscritto in Camera di Commercio non risponda alla realtà della vita sociale. Soprattutto nelle realtà medio-piccole è possibile che vi sia una dicrasia fra gli atti sociali regolarmente iscritti e pubblicizzati e la vita reale e della compagine societaria. Vero è che, per quanto riguarda le S.r.l., esiste una certa elasticità nella definizione delle competenze fra soci ed amministratori, essendo le materie di esclusiva competenza degli amministratori limitate a quelle indicate dall'art. 2475 u.c. c.c..

A fronte di ciò, l'art. 2476 c.c. al settimo comma prevede che possano essere solidalmente responsabili con gli amministratori anche *"i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società"*.

Più ampio è il discorso che riguarda l'amministratore di fatto, in quanto questa figura descrive che agisce come se fosse un amministratore, pur non essendo stato nominato dall'assemblea dei soci. Figura che eccede quella del socio investito di poteri di gestione, in quanto può essere considerato amministratore di fatto anche un non socio, anche se si tratta di una persona inserita (a qualsiasi titolo) nell'organigramma societario.

L'amministratore di fatto è colui che svolge compiti di amministrazione della società, pur non avendone titolo, ma senza che la sua opera venga disconosciuta dalla società stessa. A mero titolo di esempio, in una società familiare può essere plausibile che tutti i membri della famiglia possano agire in qualità di amministratori, pur non avendo ricevuto una nomina formale dalla compagine sociale.

Ovviamente tale casistica è ampia, in quanto, per definire la posizione di un amministratore de facto, bisogna guardare all'attività realmente svolta dalla persona. La giurisprudenza, anche di Cassazione, è ormai conforme nel considerare esistente (e pertanto responsabile) l'amministratore di fatto.

La Cassazione civile (sez. I) con la sentenza 1925/1999 ha sdoganato la figura dell'amministratore *de facto* in base al principio per cui la responsabilità dei fatti di gestione è di chi li compie, a prescindere dalla qualificazione formale di amministratore. *"Indipendentemente da un atto di nomina, il concreto esercizio delle funzione è sufficiente a far sorgere in capo all'amministratore di fatto gli obblighi e le responsabilità previsti dalla legge"* (Cass. cit.).

Successivamente a questa sentenza del marzo 1999, la Cassazione è stata concorde nel riconoscere la responsabilità (sia in sede civile che in sede penale) dell'amministratore di fatto. Ovviamente, per le ragioni esposte prima, ogni sentenza va ad indagare le singole fattispecie per cui nella vita di una società le cariche formali non coincidono con le cariche reali.

Dalla giurisprudenza si possono trarre alcune esemplificazioni: si considera amministratore di fatto chi esercita *"poteri di gestione, indipendentemente dalla qualifica istituzionale formalmente assunta all'interno dell'organigramma aziendale"* (Cass. Sez. I, sent. 2906/2002);

oppure si considera amministratore di fatto chi assume “*funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa contrattuale disciplinare*”(Cass. Pen., sez. I, sent. 18464/2006). Tali sentenze appaiono esplicative dell’orientamento giurisprudenziale corrente.

Questo orientamento giurisprudenziale è da considerare corretto, altrimenti sarebbe piuttosto facile abusare (ovviamente nel caso si voglia intenzionalmente coprire e/o nascondere la figura del reale amministratore) delle formalità relative alla nomina degli amministratori ed alla loro iscrizione in Camera di Commercio. In caso di volontà nel commettere abusi, sarebbe fin troppo facile nominare come amministratore una “testa di legno”, limitando a tale soggetto (il quale soggetto avrebbe poco da perdere in caso di un’azione per danni nei suoi confronti) la responsabilità in base alle mere formalità di nomina degli amministratori.

Interessante il caso nella sentenza 13009/2003 (Cass. Civ, sez. Lav.): è amministratore di fatto colui che impartisce ordini all’Amministratore unico, che in realtà è di fatto un dipendente della società retribuito con importo fisso mensile e obbligato ad orario fisso giornaliero. Nel caso la figura dell’amministratore di fatto coincideva col proprietario della società controllante.

Quest’ultimo caso fa emergere le problematiche relative ai “gruppi societari” in cui può accadere che l’amministratore di una società controllata non abbia reali potestà gestorie o decisionali e sia un “dipendente” (utilizzando tale termine *latu senso*), mentre in realtà tutte le decisioni effettive vengono prese nei piani alti del gruppo.

26 giugno 2010

Luca Bianchi

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l